



COMUNE DI CASOLI

(Provincia di Chieti)



C.F. 81000890699 - P.IVA 00106590698 - Via Frentana 30 - 66043 CASOLI - Tel.: 0872/99281 - Telefax: 0872/981616

V SETTORE

URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

Casoli, lì 20/04/2020

Pubblicato sul sito istituzionale in amministrazione trasparente;

<http://www.halleyweb.com/c069017/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/334>

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

VISTO l'art. 12, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTA la direttiva 42/2001 CE;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 di detta legge, relativi alla comunicazione, alle modalità ed ai contenuti della comunicazione di avvio del procedimento;

VISTA la Delibera di C.C. n.7 del 05.03.2020;

DATO ATTO che il **Rapporto Preliminare (screening) per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S.** della variante cartografica al vigente P.R.G. del COMUNE DI CASOLI, gli elaborati grafici e la determinazione del 18-11-19 Numero 54 / V / M.D.T., Reg. generale 575, sono stato pubblicati, in data 11.12.2019, sul sito istituzionale, all'interno di Amministrazione Trasparente, al link: <http://www.halleyweb.com/c069017/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/334>.

RILEVATO, inoltre, che nella cartografia del vigente P.R.G., limitatissime aree del territorio necessitano di rettifica, sia per semplici refusi di elaborazione cartografica e stampa e sia per sopraggiunte modifiche al Piano di Emergenza Comunale, come di seguito specificate:

1) Terreno identificato in catasto al Fg. 57, mappale 107 e Fg. 49, mappale 195, di proprietà della TUA (ex Ferrovia Sangritana) che ha chiesto di rettificare la destinazione del predetto terreno da ricoprendere l'area in zona F3 – Attrezzature di interesse Generale, al pari delle altre aree ferroviarie, che per una erronea rappresentazione grafica negli elaborati del piano regolatore generale risulta attualmente in zona bianca, giusta nota prot. 1580, del 24/01/2018, acquisita in data 25.01.2018 al prot. n. 1100;

2) Terreno identificato in catasto 36 mappale 302, di proprietà dei sig.ri Levante Clara, Levante Vittorio e Levante Paola, che hanno chiesto di rettificare la destinazione urbanistica di circa 695,00 mq. del predetto terreno in zona "B2 – Completamento urbano con media densità", limitatamente all'area al di fuori della zona P2 – Pericolosità elevata del vigente PAI, al pari degli terreni limitrofi, destinato nel precedente PRG, approvato con Del. C.C. n. 2 del 16.02.2004, a zona "PC" di Protezione Civile – Area Accoglienza, rimossa a seguito dell'approvazione del vigente Piano di Emergenza Comunale, approvato con delibera di C.C. del 30-04-2018, Numero 8, e, pertanto, attualmente ricadente in zona bianca, (vedi cartografia allegata)

3) Terreno identificato in catasto al fg. 36, mappale 290, di proprietà dei sig.ri De Cinque Ismaele, Mario, Nicola e Mirella, riscontrata la necessità di rettificare la destinazione urbanistica di circa mq. 240,00 del predetto terreno, in seguito dell'approvazione del vigente Piano di Emergenza Comunale, approvato con delibera di C.C. del 30-04-2018, Numero 8, con il quale è stata rimossa l'area di P.C. – Ammassamento (AM002), prevista nel precedente Piano di Emergenza approvato con Delibera C.C. n. 21 del 01-08-2013, producendo di fatto una zona bianca da destinare, al pari dei terreni limitrofi, a zona "B2 – Completamento urbano con media densità", come meglio riportato nella cartografia allegata;



4) Terreno identificato in catasto al Fg. 53 mappale 376, di proprietà di Porreca Camillo e Tranti Loredana, riscontrata la necessità di rettificare la destinazione di parte del predetto terreno, così come indicato nella segnalazione (n. 26) del sig. Porreca Camillo, prot. n. 11813 del 20/10/2011, accolta in sede di redazione della Variante al PRG, approvata con Del. Comm. Acta n. 1 del 20.04.2016, per la parte in zona “G7 – Verde di Rispetto” erroneamente cartografata sulla limitrofa particella 55;

5) Diversa allocazione delle Aree di Attesa, Accoglienza e Ammassamento;

CONSIDERATO che :

- la fase di verifica di assoggettabilità, detta anche screening, è finalizzata a valutare la possibilità di applicare la VAS ai piani e ai programmi di cui all'art. 6 comma 3 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. secondo le modalità definite dall'art.12;
- il Rapporto Preliminare è stato inviato ai soggetti competenti in materia ambientale a mezzo PEC, con nota del 13.12.2019, i quali, entro trenta giorni dal ricevimento, inviano il proprio parere all'Autorità Competente e a quella Procedente;
- nel predetto periodo è pervenuto il solo parere dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - ARTAABRUZZO, giusta nota del 30/12/2019, con la quale ha espresso il proprio parere di NON Assoggettabilità a VAS della variante cartografica al vigente P.R.G. del Comune di Casoli;
- Il **Rapporto Preliminare (screening) per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S.** della variante cartografica al vigente P.R.G. del Comune di Casoli, ha concluso che la variante/rettifica cartografica proposta, nei suoi esiti locali, è risultata sostenibile e che i suoi esiti generali possano essere assolutamente comparabili e compatibili con quelli già sottoposti a VAS (Variante Generale al vigente PRG – Approvata con Del. Comm. Acta n. 1 del 20/04/2016, pubbl. BURA Ordinario n. 17 del 04.05.2016) e che dunque si **possa esprimere la non assoggettabilità a VAS** della variante cartografica al vigente P.R.G. del Comune di Casoli, così come proposta in premessa;

RENDE NOTO CHE

Il Comune di Casoli, Autorità Procedente, con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 05/03/2020, ha approvato il Rapporto Preliminare (screening) per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della variante cartografica al vigente P.R.G. del Comune di Casoli, redatto dal Responsabile del V Settore, arch. Marcello Di Toro, e dare atto che la variante/rettifica cartografica proposta, nei suoi esiti locali, è risultata sostenibile e che i suoi esiti generali possano essere assolutamente comparabili e compatibili con quelli già sottoposti a VAS (Variante Generale al vigente PRG – Approvata con Del. Comm. Acta n. 1 del 20/04/2016, pubbl. BURA Ordinario n. 17 del 04.05.2016), esprimendo, dunque, **la non assoggettabilità a V.A.S.** della Variante Cartografica al vigente P.R.G. del Comune di Casoli, così come proposta in premessa.

Il Responsabile del procedimento

F.to (Arch. Marcello Di Toro)